

Editoriale



pag. 01

Artigianato

pag. 18

Gazzetta Ufficiale N. 187 del 11 Agosto 2004
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Lavoro & Ufficio

pag. 03

Commercio

pag. 19

D.Lgs. 19 Luglio 2004, n. 213

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

(Data Emanazione: 19/07/2004, Data Pubblicazione: 17/08/2004, G.U. n. 192 del 17 Agosto 2004)

Consumatore insoddisfatto?

C'è una norma ISO 10002



Prevenzioni & Regole

pag. 05

Pronto Soccorso Aziendale

pag. 20

D.M. 21 Giugno 2004

Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.

(Data Emanazione: 27/06/2004, Data Pubblicazione: 05/08/2004, G.U. n. 182 del 5 Agosto 2004)

Rinvii di sei mesi l'entrata in vigore del regolamento sul pronto soccorso aziendale



Trasporti

pag. 12

Documentazione

pag. 21

D.M. 27 Luglio 2004

Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

(Data Emanazione: 27/07/2004, Data Pubblicazione: 04/08/2004, G.U. n. 181 del 4 Agosto 2004)

Trasmissione telematica delle denunce contributive mensili



Datore di Lavoro

pag. 16

Valutazione del Rischio

pag. 23

Orario di lavoro: entrate in vigore le nuove disposizioni.

Il D.Lgs. 213/2004 determina le sanzioni per le inadempienze alle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003.

Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio (ex art. D.Lgs. 626/94)

Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti

Anno 5 - Numero 7 - OTTOBRE 2004

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Editore: P.C.F. EDITORIALE sas

via Milano 14 - c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)

s.s. Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)

Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

www.pcfeditoriale.it

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano

del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari

(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

Direttore Commerciale:

Lorenzo Cacciatore

(lorenzo@securwork.com)

Direttore Editoriale

Matteo Panella

Stampa: Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto dispone il D.L. 50/92 del 15.01.92 sul diritto di recesso. Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.

Sicurezza sul Lavoro



EDITORIALE

Secondo il Rapporto Annuale Inail, le attività economiche più pericolose nell'anno 2003, in termini assoluti, risultano essere la Lavorazione dei metalli (ferro, acciaio, fusioni, saldature ecc.), la Lavorazione dei minerali non metalliferi (vetro, ceramica, laterizi ecc.), la Lavorazione del legno e le Costruzioni.

Si tratta di settori con una forte componente di lavoro manuale o, comunque, caratterizzati da uno stretto e continuo contatto fisico fra il lavoratore e gli strumenti, macchinari o materiali dell'ambiente di lavoro.

Se si esamina l'indice di gravità degli infortuni e ci si sofferma sugli infortuni con esiti di invalidità permanente, emerge ancora più chiaramente il nesso tra rischio infortunistico e lavorazione di tipo manuale: il settore più pericoloso in questo caso è quello della Lavorazione del legno, dove il 60% degli infortuni invalidanti colpisce la mano, seguito dalle Costruzioni.

Sempre tenendo conto dell'indice relativo di gravità, negli infortuni con esito mortale la graduatoria vede balzare al primo posto il settore dei Trasporti che, con quasi 200 morti l'anno, fornisce una quota rilevante del contributo del mondo del lavoro alle stragi sulla strada. Seguono, nella graduatoria della mortalità, l'Estrazione dei minerali e le Costruzioni.

Proprio le attività di costruzione esprimono da sempre un rischio infortunistico molto elevato, e non solo in Italia. Numeri preoccupanti al punto che nel 2003 è stata bandita una campagna informativa e ispettiva incentrata proprio sulla prevenzione, in particolare delle cadute dall'alto.

E che il tema del rischio nel settore Costruzioni sia ancora attuale trova conferma nel programma della "Settimana europea della sicurezza 2004" (ottobre), nella quale pro-

prio la prevenzione degli infortuni nello specifico ("il rischio nel settore delle costruzioni") rappresenterà l'argomento centrale dei lavori.

Attualmente in Italia questo settore, che è ai primi posti in tutte le graduatorie di rischio, dà luogo, ogni anno, a più di 100.000 infortuni e 300 morti. Nella U.E. il totale annuo degli infortuni (con assenza dal lavoro superiore a tre giorni) è di circa 800.000 e 1.300 morti.




La storia delle Costruzioni è strettamente collegata alle vicende sociali ed economiche del Paese: vorticoso crescita degli infortuni negli anni della ricostruzione post-bellica, fino a raggiungere la punta massima nei primi anni '60 con oltre 300.000 infortuni e 1.000 morti l'anno. Progressiva e netta flessione dalla fine anni '60 fino alla metà degli anni '90, quando il fenomeno sembra assestato sui valori attuali. Nell'arco degli ultimi 50 anni il rischio di infortunio mortale è sceso da circa 0,80 casi per mille addetti a 0,20 (un rapporto di 4 a 1).

Gli indici di frequenza del settore, ancora troppo elevati, sono molto differenziati in relazione alla dimensione aziendale: il rischio risulta molto più elevato nelle piccole aziende.

Si riscontrano, inoltre, frequenze infortunistiche nettamente superiori tra i lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi, anche se è presumibile una minore propensione, da parte di questi ultimi, a denunciare infortuni di minore gravità.

In particolare, le cadute dall'alto (da ponteggi o da tetti) rappresentano ancora oggi uno degli aspetti più gravi del settore, anche se vi è stato un sensibile regresso a partire dagli anni immediatamente successivi alla emanazione delle norme prevenzionali di tipo europeo: attualmente il fenomeno risulta assestato intorno ai 10.000 casi annui, con un numero di morti ancora superiore a 100.



D.Lgs. 19 Luglio 2004, n. 213 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

(Data Emanazione: 19/07/2004, Data Pubblicazione: 17/08/2004, G.U. n. 192 del 17 Agosto 2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;



Emana

il seguente decreto legislativo:

Art.1. Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "delle Forze armate e di polizia," e "ordine e sicurezza pubblica, di difesa e";

b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.";

c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: "alla scadenza del periodo di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento";

d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.";



e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi";

f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:

"Art. 18-bis"

Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro,

per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.";

g) all'articolo 19, comma 2, le parole: "e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio" sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004



D.M. 21 Giugno 2004

Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.

(Data Emanazione: 21/06/2004, Data Pubblicazione: 05/08/2004, G.U. n. 182 del 5 Agosto 2004)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998, con il quale sono state nuovamente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, con il quale sono state integrate e modificate alcune disposizioni di carattere amministrativo del decreto 3 giugno 1998 ed apportati alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegato istruzioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, con il quale e' stato modificato il termine di due anni previsto dall'art. 3 del decreto 11 giugno 1999 per l'acquisto dell'efficacia operativa delle istruzioni tecniche allegato al decreto 3 giugno 1998, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 2 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, n. 3639, con il quale e' stato ulteriormente modificato il termine annuale previsto dal citato decreto 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 23 dicembre 2002; Considerato che si rende necessario aggiornare nuovamente il contenuto tecnico delle istruzioni allegato ai succitati decreti ministeriali, anche in relazione alla evoluzione della normativa tecnica a livello europeo;

Vista la direttiva n. 89/106/CEE, e successive modificazioni, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-

mentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 1, del maggio 2000, inerente "Terminologia e criteri generali per i metodi di prova" per le barriere di sicurezza stradale;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 2, dell'aprile 1998, inerente "Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza";

Vista la norma UNI EN 1317, parte 3, del gennaio 2002, inerente "Classi di prestazione, criteri di accettabilita' basati sulle prove di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto";

Vista la norma UNI EN 1317, parte 4, del maggio 2003, inerente "Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza"; Considerata l'esigenza, nell'ottica di una progressiva armonizzazione delle norme europee inerenti i dispositivi di sicurezza delle costruzioni stradali, di recepire nel sistema normativo italiano le norme di cui ai precedenti "visto";

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti gia' del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il voto n. 209/2003, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 28 novembre 2003, con il quale lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, al testo stesso;

Considerato che tutte le osservazioni e raccomandazioni valutate rilevanti e sostanziali sono state recepite;

Considerato che alcune, di carattere procedurale e formale di dettaglio possono trovare una piu' compiuta risposta in fase di attuazione del provvedimento attraverso direttive e circolari;

Considerato, al contrario, diversamente valutabili alcune osservazioni nell'ottica dell'esigenza di un piu' puntuale recepimento delle norme europee di settore, con specifico riferimento alle norme UNI EN parti 1-2-3-4;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;